

CONTRATTO POSTE 2007 - 2010

SINTETICA ANALISI MODIFICHE CONTRATTUALI APPORTATE RISPETTO AL PRECEDENTE CCNL

<i>Maggiori Tutele</i>	<i>Maggiori Gravami</i>
	Art 2 – Assetti Contrattuali Il confronto negoziale viene ridotto a 12 giorni (da 15) dopo di che l'azienda può applicare i progetti
Art 5 – Informazione e Consultazione Vengono ampliati i dati da fornire alle OOS: es. ferie, inidoneità, assenze, appalti ecc. La richiesta di consultazione può essere presentata entro 5 giorni dalla informativa (non più entro 3 giorni) anche se la procedura deve esaurirsi in 6 giorni anziché i 9 precedenti (a livello decentrato)	Art 5 – Informazione e Consultazione Alcune delle informazioni aziendali fornite alle OOS possono essere dichiarate RISERVATE e quindi non diffondibili.
Art 11 – LOCALI RSU Viene garantita la fruibilità di locali per le riunioni RSU anche nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti	
ART 13 – DIRITTO DI AFFISSIONE Possibilità di creazione di bacheche telematiche e monitoraggio esistenza bacheche negli uffici.	
ART 17 – DIRITTI SINDACALI AI TELELAVORATORI Vengono previste possibilità di partecipazione sindacale ai lavoratori occupati in attività di telelavoro.	
ART 21 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Prevista ulteriore funzionalità Commissione inquadramento per classificazione nuove figure professionali	
ART 22 – QUADRI Nuova parametrizzazione indennità di funzione: A1 STAFF 4.000,00 EURO A1 PROD 4.700,00 EURO A2 STAFF 2.250,00 EURO A2 PROD 2.800,00 EURO	
ART 23 – VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE Nei colloqui di valutazione è d'obbligo comunicare al candidato i risultati della valutazione e il candidato può esprimere la propria opinione in merito.	
ART 24 – RAPPORTO DI LAVORO A T.D. l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale, può avvenire anche <u>con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione</u> . Viene allungato il periodo di comporto per malattia da 1/6 del periodo contrattuale a 1/5.	
ART 25 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE In caso di assunzione di personale a tempo parziale, l'Azienda darà informazione al personale già dipendente con rapporto a <u>tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale</u> .	
ART 26 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Adeguate il CCNL alla legislazione vigente.	
ART 28 – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A T.D. Adeguate il CCNL alla legislazione vigente.	
ART 29 - Contratto di Inserimento Lavorativo Adeguate il CCNL alla legislazione vigente.	
ART 31 – ORARIO DI LAVORO Diritto del lavoratore a chiedere per iscritto e ottenere tempestivamente riscontro sull'orario di lavoro effettuato.	
ART 32 - Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità Flessibilità Multiperiodale: al lavoratore interessato non saranno richieste prestazioni di lavoro straordinario. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale è corrisposta una maggiorazione del 10%,	ART 32 - Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità In tutti i casi di lavoro a turno, il personale del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro soltanto quando sia stato sostituito da quello del turno successivo. Flessibilità Multiperiodale: fino a 4 mesi con un massimo di 42 ore settimanali e 9 ore giornaliere

CONTRATTO POSTE 2007 - 2010

ART 33 - Lavoro straordinario, festivo, notturno Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno tre ore della sua prestazione giornaliera ordinaria ossia almeno tre ore comprese tra le 22:00 e le 07:00. Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21.00 e le ore 07.00.	ART 33 - Lavoro straordinario, festivo, notturno Si considera lavoro notturno quello prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il limite delle 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni è calcolato come media nelle ventiquattro ore.
ART 34 - Conto ore individuale entro il mese di dicembre 2007, con accordo tra le Parti stipulanti il presente CCNL, saranno definite le ulteriori regole e modalità di gestione dell'istituto utili a consentire l'avvio operativo dello stesso,	ART 34 - Conto ore individuale la presente disciplina non trova applicazione nei confronti del personale con qualifica di Quadro
Art. 35 - Reperibilità Nell'Allegato 5 al presente CCNL sono elencati gli ambiti organizzativi attualmente interessati dall'istituto della reperibilità.	Art. 35 - Reperibilità La reperibilità non può essere richiesta per periodi inferiori a 12 ore continuative
Art. 36 – Permessi Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Inoltre nell'ipotesi in cui l'evento luttuoso riguardi il medesimo soggetto in ragione della cui grave infermità sono stati concessi i tre giorni di cui al comma V, potranno essere fruiti ulteriori tre giorni. I permessi speciali non retribuiti di cui al presente comma verranno concessi anche per gli eventi luttuosi relativi agli affini di primo grado del lavoratore. Le Parti convengono sulla necessità di risolvere la tematica concernente il riconoscimento dei permessi per lo svolgimento delle attività di presidente, segretario nonché scrutatore di seggio in occasione di consultazioni elettorali da parte dei dipendenti di Poste Italiane	
Art. 37 - Aspettative per motivi di famiglia, ecc. I dipendenti genitori ovvero - dopo la loro scomparsa <u>o nei casi di loro impossibilità a provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili</u> - uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di un soggetto con handicap in situazione di gravità... Per richiamo alle armi: Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che i periodi di richiamo alle armi sono utili ai fini della maturazione delle ferie.	
Art. 38 - Ferie Con la medesima decorrenza, ai lavoratori già in servizio alla data dell'11 luglio 2003, verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione saranno liquidati entro il mese di marzo dell'anno successivo. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del dipendente, un'ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile. Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui.... una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno sei giorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psico fisico.	Art. 38 - Ferie Ai lavoratori assunti successivamente all'11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di <u>28 giorni lavorativi</u> in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai lavoratori già in servizio alla data dell'11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di <u>30 giorni lavorativi</u> in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi.
Art. 39 - Giorni festivi L'ulteriore trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione base mensile, qualora le festività di cui al comma I coincidano con la domenica, verrà corrisposto <u>anche ai lavoratori part-time</u> il cui rapporto di lavoro preveda prestazione lavorativa nel mese in cui si verifica la coincidenza tra la festività di cui al comma I.	
Art 40 – Trasferimenti Nei comuni di Roma – Milano – Napoli si considera altra sede il trasferimento oltre i 25 Km (prima erano 30) Al lavoratore che trasferisca esclusivamente la propria residenza e/o domicilio e non quella dei componenti il nucleo,	Art 40 – Trasferimenti L'Azienda dichiara che, per i trasferimenti in un luogo di lavoro distante oltre 200 km da quello di provenienza... che hanno dato luogo all'erogazione delle indennità di prima sistemazione prevista al comma VIII, si procederà al recupero di un importo

CONTRATTO POSTE 2007 - 2010

verrà riconosciuto un importo pari all'85% delle indennità di cui al comma precedente. Si terrà conto altresì delle domande di trasferimento presentate dal lavoratore con <u>coniuge appartenente alle forze armate o di polizia</u> ed operante nella località per la quale è effettuata la richiesta di trasferimento.	pari alle mensilità mancanti al compimento dei predetti 12 mesi
Art. 42 – Trasferta Al dipendente impegnato fuori dalla propria sede di lavoro, ma nell'ambito della località ove è ubicata la sede stessa, sono <u>rimborsabili le spese di viaggio</u> debitamente documentate. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi: Livello F 0,71 euro per le ore diurne 1,05 euro per le ore notturne Per complessivi 20,26 euro giornalieri Livelli E, D, C, B 0,96 euro per le ore diurne 1,41 euro per le ore notturne Per complessivi 27,46 euro giornalieri Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che non prevedono pernottamento <u>per un numero di giorni superiore a sei</u>, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%. QUADRI: A decorrere dal 1° gennaio 2008 le indennità sono così rideterminate: una indennità oraria pari ad 1,32 euro per le ore diurne ed 1,97 euro per quelle notturne. PERSONALE: Il personale inviato in località diversa da quella della sede di lavoro, in ambito nazionale, per un periodo superiore a 10 giorni continuativi con pernottamento potrà optare, in luogo delle indennità e dei rimborsi di cui sopra, per una indennità forfetaria di importo pari a 70 euro giornalieri.	Art. 42 – Trasferta B) Livello A - QUADRI I. Il personale inviato in trasferta <u>fuori della località</u> in cui è ubicata la sua sede di lavoro, ha diritto al rimborso - nei limiti della normalità - delle spese documentate di viaggio, di vitto e alloggio.
Art. 43 - Assenze per malattie – Trattamento Nel computo del periodo di dodici mesi, non si tiene conto delle assenze dovute alle seguenti patologie di particolare gravità: la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immuno-deficienza acquisita, il trapianto di organi vitali, i trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica e cirrosi epatica in fase di scompenso. Le Parti si riservano di integrare l'elencazione tassativa delle patologie di particolare gravità di cui al presente comma, inserendo ulteriori ipotesi di patologie di particolare gravità.	
Art. 45 - Tutela della maternità e della paternità Per i periodi in cui vigono le tutele, è vietato adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui si evidenziano (segue elenco)	
Art. 46 - Tutela dei portatori di handicap Ai fini della frazionabilità dei permessi tolti "tenuto conto delle esigenze organizzative dell'unità di appartenenza"	
Art. 47 - Tutela delle dipendenze da sostanze stupefacenti,... anche nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato di cui sia accertato lo stato di <u>alcolodipendenza</u>	
	Art. 48 - Tutele legali Aggiunti: V. Il lavoratore eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, rimborsa alla Società tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per la sua difesa. VI. Per i danni prodotti dal dipendente alla Società valgono le norme del codice civile.
	Art. 49 - Igiene e sicurezza sul lavoro In tale contesto i lavoratori:

CONTRATTO POSTE 2007 - 2010

	- osserveranno le disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi responsabili ai fini della protezione collettiva e individuale; - si sottoporranno ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; - utilizzeranno correttamente gli strumenti, i mezzi di trasporto, i macchinari, le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro di competenza, nonché i dispositivi di sicurezza (compresi quelli protettivi) forniti dall'Impresa in dotazione personale, curandone la corretta conservazione; - segnaleranno immediatamente ai responsabili le inefficienze degli strumenti, mezzi di trasporto, macchinari, apparecchiature ed altre attrezzature di lavoro in dotazione, nonché dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese eventuali possibili altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi -in caso d'urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità- per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia al RLS.
	Art. 51 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali Il dipendente è tenuto a dare comunicazione dell'assenza derivante da eventuali prosecuzioni dell'infermità in modo tempestivo e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui avrebbe dovuto prendere servizio in base alle precedenti prognosi di infermità, salva l'ipotesi di comprovato impedimento. Conseguentemente, deve far pervenire al datore di lavoro la relativa certificazione medica comprovante lo stato di prosecuzione dell'infermità. Il dipendente è altresì tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali ricadute in infermità a causa di infortunio precedentemente occorso con le modalità di cui al punto II che precede, facendo pervenire al datore di lavoro la relativa certificazione medica.
	Art 56 - Codice disciplinare Licenziamento s/ preavviso: I) per assenza arbitraria dal servizio superiore ai sessanta giorni lavorativi consecutivi, salvo casi di comprovata forza maggiore.
Art. 61 - Minimi tabellari e Indennità di contingenza Le Parti convengono che, a far data dal 1° settembre 2007, gli importi attualmente inclusi nell'E.R.I. – istituto introdotto con accordo sindacale 11 maggio 2004 – confluiranno nei minimi tabellari. A decorrere da tale data pertanto l'E.R.I. è da ritenersi definitivamente superato.	
Art. 67 - Incentivazione commerciale In coerenza con quanto previsto dall'art. 5, lettera A, punto c) del presente contratto, saranno attivati, con cadenza annuale, momenti di comunicazione finalizzati a fornire una specifica informativa preventiva, utile anche a raccogliere eventuali osservazioni.	
Art. 70 - Maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario LAVORO FESTIVO: Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, l'indennità di cui ai commi I, II e III viene ridotta del 50%.	
Art. 71 - Indennità per servizi viaggianti Le Parti convengono che – con riferimento all'erogazione del supplemento forfettario al personale addetto ai servizi viaggianti - il "periodo di tempo pari o superiore a 8 ore" di cui al comma II. del presente articolo, è da intendersi riferito all'intera prestazione lavorativa giornaliera.	
Art. 82 - Sistema di refezione Ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria dalle 12:00 alle 15:00, viene riconosciuto un Ticket del valore di 4,50 euro, da fruirsi nel corso del previsto intervallo, per ogni giorno di effettivo servizio. Un Ticket di importo pari a quello previsto al precedente	

CONTRATTO POSTE 2007 - 2010

comma viene riconosciuto ai lavoratori in servizio nei Centri con turnazione h 24 per i quali un apposito accordo sindacale abbia previsto il riconoscimento del sistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l'orario di lavoro del dipendente ricomprenda le fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti. Nei confronti dei dipendenti la cui prestazione lavorativa non è riconducibile alla tipologia sopra definita, viene riconosciuto un Ticket del valore di 3,00 euro.	
ALLEGATO 2 attuare un piano di progressiva dotazione agli sportelli di strumenti per riconoscimento delle banconote false, atti a tutelare il personale dai rischi connessi al loro mancato riconoscimento	
ALLEGATO 3 in caso di decesso o di inabilità totale o permanente del dipendente in servizio, che abbia comportato la perdita dell'unica fonte di reddito della famiglia, la Società valuterà con la massima attenzione l'assunzione, ove possibile nella provincia di residenza, del coniuge o di uno dei figli maggiorenni che abbiano presentato domanda entro ventiquattro mesi dall'evento e che risultino in possesso dei requisiti per l'assunzione in attività produttiva.	

Prima lettura al 18-7-07

Coloro volessero segnalarci ulteriori elementi sono pregati di inviare e-mail a ilpostale@libero.it